

COMUNE DI FERMO

Repertorio n. 1442/2017 del 19/12/2017

OGGETTO: Contratto per l'affidamento in concessione della gestione del complesso sportivo comunale "Pista di atletica e pistino indoor" - Codice C.I.G. 707854474B - Codice C.I.G. derivato 72352973F7.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemiladiciassette (2017), il giorno diciannove (19) del mese di Dicembre (12) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott.ssa SERAFINA CAMASTRA, Segretario Generale del Comune di Fermo e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016, si sono costituiti:

- **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, Codice Fiscale e Partita IVA 00334990447, nella persona del Dott. Saturnino Di Ruscio, nato a Fermo (FM) il 03/02/1959, Dirigente del Settore Patrimonio, Sport, Politiche Giovanili, Turismo e Cultura del Comune, giusta Decreto Sindacale n. 45 del 01/12/2015, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Concedente";

- **"Associazione Sportiva Dilettantistica SPORT ATLETICA FERMO"** con sede a Fermo (FM), Via Leti n. 82/B, cap. 63900, Codice Fiscale e Partita IVA 01293360440, nella persona del Presidente Sig. Giovanni Giacometti, nato il 22/01/1942 a Fermo (FM), domiciliato

presso l'Associazione, denominato nel presente atto "Concessionario" e/o "Gestore", legittimato a questo atto in virtù dei poteri conferiti dallo statuto sociale, munito di firma digitale.

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io Segretario Generale rogante sono personalmente certo e attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1 - lett. f) del D.lgs. n. 82/2005.

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge, previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni.

P R E M E S S O

- che in data 06/07/2016 il Comune di Fermo ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la convenzione per il conferimento alla Provincia delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 37 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 88, della L. n. 56/2014;

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore Patrimonio, Sport, Politiche Giovanili, Turismo e Cultura del Comune di Fermo in data 12 Maggio 2017 n. 180, R.G. 805 è stato stabilito di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario della concessione oggetto del presente contratto, attribuendo alla S.U.A. della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente mediante procedura aperta e sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 12 del Dlgs. n. 50/2016;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore Organi Istituzionali,

Affari Generali, Contratti della Provincia, in funzione di S.U.A. della Provincia di Fermo, in data 26 Giugno 2017 n. 239, R.G. 496, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della concessione in oggetto alla "Associazione Sportiva Dilettantistica SPORT ATLETICA FERMO" di Fermo (FM) alle condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara e in particolare:

- una percentuale di ribasso sul corrispettivo annuo che verrà corrisposto dal Comune per la gestione del complesso pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) sull'importo posto a base di gara (Euro 40.983,49);
- la messa a disposizione del Comune, per attività organizzate e/o patrocinate dallo stesso, di ulteriori n. 20 giornate, rispetto alle n. 5 poste a base di gara;
- e il progetto di gestione, così articolato: Capitolo A1 – Progetto di gestione; Capitolo A2 – Cura e pulizia aree esterne; Capitolo A3 – Coinvolgimento di altri soggetti e realtà nell'uso dell'impianto sportivo; Capitolo A4- Lavori e migliorie proposti, comprendente: a) la realizzazione, entro il prossimo triennio, di una nuova recinzione a servizio dei posti a sedere ricavati sul lato sud-ovest del complesso sportivo per Euro 4.508,71 I.V.A. esclusa; b) il rifacimento, entro il primo semestre del 2019, del tappetone per il salto con l'asta, da realizzare con la sostituzione del telo esterno e gomma in una zona atterraggio per Euro 2.500,00 I.V.A. esclusa, che al termine della concessione rimarranno di proprietà del Comune.
- che con Determinazione del Dirigente del Settore Organi Istituzionali,

Affari Generali, Contratti della Provincia, in funzione di S.U.A. della Provincia di Fermo, in data 26 Luglio 2017 n. 289, R.G. 601, è stato dato atto che l'aggiudicazione definitiva sottoscritta con propria determinazione n. 239 del 26/06/2017 (R.G. n. 496) è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dell'operatore economico aggiudicatario;

- che la S.U.A. della Provincia di Fermo ed il Comune di Fermo, ai sensi della vigente normativa, hanno effettuato d'ufficio e tramite il sistema AVCpass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla A.N.AC.), i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:
 - mancata iscrizione alla C.C.I.A.A. (come da visura ordinaria del 17/08/2017);
 - verifica informativa antimafia prefettizia ex art. 91 del D.lgs. n. 159/2011, rilasciata dal Ministero degli Interni – Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia Prot. n. PR_FMUTG_0018731_20170626 del 19/09/2017;
 - non assoggettabilità alla regolarità contributiva (autocertificazione del 30/11/2017);
 - assenza di condanne ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (certificati Casellario Giudiziale rilasciati in data 26/06/2017 numeri: 2441625/2017/R, 2441626/2017/R e certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 26/06/2017

numero 2441529/2017/R);

- verifica dei procedimenti penali ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D.lgs.

n. 50/2016 (dati estrapolati dal RE.GE. dell'Ufficio Carichi Pendenti di

Fermo in data 21/08/2017);

- assenza di annotazioni presso il Casellario delle Imprese detenuto

presso l'A.N.AC (elenco per estratto elaborato dall'A.N.AC. in data

26/06/2017);

- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe

Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema AVCpass n.

1802238 del 26/06/2017: esito di posizione regolare);

- che con verbale in data 30/06/2017 si è proceduto alla consegna dei

servizi in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 – comma 8 – del D.Lgs.

50/2017;

- che il Concessionario ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la

“Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”, in conformità

all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in

G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

- che il Concessionario ha provveduto ad indicare con lettera in data

19/12/2017 la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le

somme ricevute in conto o in saldo e le modalità di pagamento;

- che é intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale

contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la

premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente

contratto di concessione.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione del complesso sportivo comunale comprendente la pista di atletica e annessa tribuna, la palestra di riscaldamento, il manufatto spogliatoi e servizi ed il pistino indoor "Roberto Donzelli".

L'affidamento della gestione comprende, in via esemplificativa e non esaustiva:

- apertura, chiusura, sorveglianza e custodia dell'impianto nella sua complessità;

- manutenzione ordinaria riferita al servizio di gestione nella sua totalità che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità al fine di conservare l'impianto, in ogni sua componente, nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e del personale ed il decoro;

- conduzione impianto di riscaldamento ed erogazione di acqua calda;

- conduzione degli impianti tecnologici;

- cura e pulizia all'occorrenza di tutti gli spazi pertinenziali;

- direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;

- rispetto degli obblighi di legge in materia di impianti sportivi per le attività praticabili nel complesso sportivo descritto nel Capitolato

Speciale d'Appalto;

- gestione della pubblicità e delle attività promozionali all'interno e all'esterno dell'impianto;

- gestione dell'eventuale attività di somministrazione di alimenti e

	bevande;	
	- possibilità di gestire un'attività di commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico non alimentare e di altri servizi/attività che è possibile attivare.	
	Trattasi di concessione di impianti sportivi (CPV 92610000).	
	Tutte le attività richieste nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel presente contratto devono essere effettuate dal concessionario con propria organizzazione, mezzi e personale, nel rispetto delle normative vigenti.	
	Il Gestore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati. La gestione viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'elenco dei beni mobili di proprietà del Comune, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica.	
	I sopra richiamati documenti sono depositati nel fascicolo del Settore Patrimonio, Sport, Politiche Giovanili, Turismo e Cultura. Si allega al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato "A"), firmato digitalmente.	
	Al Concessionario vengono riconosciuti:	
	a – il diritto di gestione del centro sportivo;	
	b – la possibilità di gestire altre attività di aggregazione e sportive in genere;	
	c – il diritto di sfruttare l'immobile a fini pubblicitari;	
	d – la possibilità di gestire un'attività di somministrazione di alimenti e	

bevande;

e – la possibilità di gestire un'attività di commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico non alimentare.

Art. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE. La concessione ha la **durata di 9 (nove) anni** a decorrere dal 1 Luglio 2017.

E' esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo. Il presente contratto decade di diritto alla sua scadenza naturale, senza necessità di alcuna comunicazione o messa in mora da parte del Comune.

Art. 4 - IMPORTO DELLA CONCESSIONE. Il concessionario ha offerto in sede di gara quanto segue:

- **una percentuale di ribasso dello 0,1% (zerovirgolaunopercento)** sul corrispettivo annuo di Euro 40.983,49 posto a base di gara, che il Comune verserà al gestore, corrispondente ad un corrispettivo annuo di € 40.942,51 e, quindi, ad un corrispettivo per il periodo di gestione di 9 anni di € 368.482,59, I.V.A. esclusa;

- **la messa a disposizione del Comune**, per attività organizzate e/o patrocinate dallo stesso, **di ulteriori n. 20 giornate**, rispetto alle n. 5 poste a base di gara;

- **migliorie da effettuare nel complesso sportivo**, così come previsto al punto A- 4) dell'offerta tecnica, per un totale di **€ 7.008,71** (euro settemilaotto/71), che al termine della concessione resteranno di proprietà del Comune, come di seguito riportati:

- la realizzazione, entro il prossimo triennio, di una nuova recinzione a servizio dei posti a sedere ricavati sul lato sud-ovest del complesso sportivo per un importo totale di Euro 4.508,71, I.V.A esclusa;

- il rifacimento, entro il primo semestre del 2019, del tappetone per il salto con l'asta per un costo di Euro 2.500,00, I.V.A. esclusa.

Le parti danno atto che, ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità della concessione (es. cauzione, comunicazioni ANAC, spese contrattuali, ecc.), l'importo della presente concessione per la durata di nove anni ammonta complessivamente ad **€ 401.638,81**(diconsi euro quattrocentounomilaseicentotrentotto/81), così determinato:

- **€ 368.482,59** (euro trecentosessantottomilaquattrocentottantadue/59), quale valore del corrispettivo che il Comune verserà al gestore per la gestione del complesso sportivo per la durata di 9 anni (corrispettivo annuo Euro 40.942,51 x 9 anni);

- **€ 26.147,51** (euro ventiseimilacentoquarantasette/51) I.V.A. esclusa per introiti derivanti dall'utilizzo da parte di altri soggetti, come da tariffario vigente (calcolato sulla media degli ultimi anni moltiplicato per il periodo di durata della concessione pari a 9 anni);

- **€ 7.008,71** (euro settemilaotto/71) per le migliorie da effettuare sul complesso sportivo, offerti dal concessionario in sede di gara (nuova recinzione e rifacimento tappetone salto con l'asta).

Art. 5 – CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO.

Il Comune corrisponderà al Concessionario un importo annuo per la gestione di € 40.942,51, Iva esclusa, non rivalutabile, così come da offerta presentata in sede di gara.

Per l'utilizzo dell'impianto per l'attività del concessionario non sono previsti oneri a carico dello stesso.

L'importo sarà corrisposto con cadenza trimestrale posticipata.

Con il corrispettivo il Concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune in ordine all'affidamento di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo soddisfatto in tutto dal Comune con il relativo pagamento.

Ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, è data facoltà al Concessionario di riscuotere le tariffe d'uso, fissate dal Comune, in caso di utilizzo da parte di soggetti terzi rispetto al concessionario.

Le tariffe si intendono IVA inclusa e sono dettagliate all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto. Le richieste vanno presentate direttamente al gestore. Il gestore può applicare tariffe più basse di quelle sopra indicate, come previsto dal Regolamento d'uso degli impianti sportivi, a tutto vantaggio degli utilizzatori.

In relazione alla gestione dell'impianto, secondo le modalità stabilite dal Capitolato, il Concessionario ha diritto di incassare tutti i corrispettivi connessi alle attività e ai servizi svolti.

Tutti gli introiti derivanti dalla gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o dall'affitto dell'azienda connessa o dell'attività del punto vendita di cui all'articolo 11 del Capitolato Speciale e dalla pubblicità saranno direttamente riscossi ed incamerati dal Concessionario; ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle leggi tributarie e fiscali sarà esclusivamente a carico del Concessionario ed il Comune, qualora fosse chiamato in causa, dovrà essere manlevato.

Art. 6 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Concessionario deve utilizzare uno o più conti correnti

bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane

S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente concessione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il Concessionario ha comunicato, con nota del 19/12/2017, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente contratto di concessione, acceso presso la Banca CARIFERMO S.P.A., Agenzia di Fermo Campoleggio, Codice IBAN: IT43R0615069451CC0021005698, comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso. Il Concessionario provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il Concessionario, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto é risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il codice C.I.G. da utilizzare nel corso dell'esecuzione del contratto è quello derivato (**72352973F7**).

In caso di cessione dei crediti, consentita con le modalità e nel rispetto dell'art.106 – comma 13 - del D.lgs. n. 50/2016, i cessionari del credito

sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari

di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 7 - GARANZIE. Il Concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, ha presentato la polizza fidejussoria n. 152864795 del 12/12/2017 rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni UnipolSai S.p.A. – Divisione La Previdente, Agenzia n. 16 di Fermo (FM) per l'importo di Euro 40.163,88 (Euro quarantamilacentosessantatre /88).

Il Concessionario ha stipulato altresì polizza assicurativa contro l'incendio n. 1/44727/87/152867464 del 15/12/2017 e polizza R.C.T./RCO n. 1/44727/65/780513093 del 24/09/2017, entrambe emesse della Compagnia di Assicurazioni UnipolSai S.p.A. – Divisione La Previdente, Agenzie n. 100 e n. 16 di Fermo (FM), ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 8 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO. Ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Speciale è vietata la cessione, anche parziale, del contratto e ogni forma di sub-concessione, a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto con riguardo alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio al dettaglio, pena la risoluzione del contratto.

Il Concessionario non potrà affidare a terzi o subappaltare i servizi connessi all'oggetto della concessione, pena l'immediata risoluzione del contratto. Potranno essere affidati a terzi i servizi accessori e secondari, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la pulizia dei locali spogliatoi o delle tribune, piccole riparazioni, ecc.

In caso di manifestazioni o eventi che richiedono l'uso temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti mediante accordi tra questi ed il

	Concessionario dovrà essere data comunicazione preventiva al Comune.	
	Art. 9 - MODALITA' DI ESECUZIONE. Il Concessionario deve	
	eseguire la gestione secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale	
	d'Appalto, nell'offerta tecnica e nell'offerta economica. Il	
	Concessionario, in particolare, si obbliga ad eseguire le prestazioni	
	offerte in sede di gara.	
	Art. 10 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO. La	
	gestione complessiva del complesso sportivo dovrà essere svolta	
	direttamente dal Concessionario con propri mezzi e propria struttura	
	tecnico-operativa, nel rispetto di quanto previsto all'art. 19 del Capitolato	
	Speciale d'Appalto.	
	Il Concessionario è l'unico responsabile nei confronti del concedente,	
	nell'ambito della gestione e del funzionamento del complesso sportivo.	
	Il concessionario potrà esercitare possibili attività complementari quali	
	distributori automatici, spazi pubblicitari, vendita di materiale turistico.	
	I costi delle utenze relative a Energia Elettrica, gas riscaldamento,	
	Servizio idrico integrato (acquedotto, depurazione e fognatura),	
	smaltimento rifiuti, ecc. sono a carico del Concessionario.	
	Con l'assunzione integrale delle utenze il Concessionario deve	
	provvedere, a propria cura e spese, alla voltura dei contratti e al	
	pagamento di tutti gli oneri relativi ai consumi.	
	Nuovi allacci e/o collegamenti dovranno essere preventivamente	
	autorizzati ed essere conformi alle vigenti normative di sicurezza.	
	Art. 11 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE. Sono a carico	
	del Comune di Fermo:	

a) tutti gli interventi di straordinaria manutenzione relativamente alle strutture, agli impianti idrico-sanitario, elettrico e termico;

b) tutti gli interventi atti ad assicurare l'agibilità, la sicurezza e la stabilità delle strutture portanti dell'impianto;

c) il pagamento al concessionario del compenso fissato per la gestione dell'impianto nei modi e tempi pattuiti.

Il Comune, allo scopo di verificare la corretta e diligente gestione dell'impianto ed il puntuale svolgimento del servizio pubblico connesso, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuna per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo delle attività svolte, della coerenza della gestione agli obiettivi perseguiti dal Comune, e del rispetto di quanto definito nel Capitolato Speciale e di tutti gli obblighi contrattuali.

Il Gestore dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documenti laddove è richiesto.

Art. 12 – CONTESTAZIONE DI INADEMPIENZE E PENALI. Per quanto riguarda le modalità per la contestazione di inadempienze contrattuali e l'applicazione di penali si fa espresso rinvio all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 13 – CESSIONE E REVOCA D'UFFICIO, Secondo quando stabilito dall'art. 176 – comma 1 – del D.Lgs. 50/2016, la concessione cessa quando:

a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del Codice;

b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario si applica il comma 4 dell'art. 176 del Codice.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse i rapporti con il concessionario riguardanti i profili economico-finanziari saranno regolati con le modalità previste dall'art. 176 – comma 4 – del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. Fatto salvo quanto previsto e disciplinato dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016, il Comune, previa formale contestazione al Concessionario, può risolvere il contratto negli ulteriori casi previsti all'art 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 15 - MODIFICA DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE. Per quanto riguarda la modifica dei contratti di concessione durante il periodo di efficacia, si rinvia a quanto disciplinato all'art. 175 del D.Lgs. 50/2016 e all'apposita sezione del Codice disciplinante le Concessioni.

Art. 16 - SICUREZZA. Il Concessionario é obbligato, durante la

gestione, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi

comprese quelle in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Art. 17 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI

DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai

collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che

realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta

previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al

D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal

suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie

é competente il Foro di Fermo.

Art. 19 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO. A tutti gli effetti del

presente contratto il Concessionario elegge domicilio presso la propria

sede. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato del Concessionario,

dal responsabile del procedimento si considera fatta personalmente al

Concessionario.

Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico del Concessionario

tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.

Art. 21 - REGISTRAZIONE. Ai fini della registrazione e

dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che la concessione

oggetto del presente contratto é sottoposta al regime fiscale dell'I.V.A.,

per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio

telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del

Territorio (UNIMOD).

Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Il Concedente

informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici su n. 17 pagine a video. Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del Codice della Amministrazione Digitale (CAD), unitamente all'allegato "A".

IL CONCEDENTE: Dirigente del Settore Patrimonio, Sport, Politiche Giovanili, Turismo e Cultura – Dott. Saturnino Di Ruscio (firmato digitalmente)

IL CONCESSIONARIO: A.S.D. SPORT ATLETICA FERMO - Il Presidente Sig. Giovanni Giacometti (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dott.ssa Serafina Camastra (firmato digitalmente)